

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Appalto per l'affidamento del servizio Sistema di accoglienza di Beneficiari di Progetti per Richiedenti asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R) con Capofila il Comune di Chiusano d'Asti - Progetto per la prosecuzione di n. 45 posti di accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo e donne richiedenti asilo titolari protezione internazionale vittime di tratta per il biennio 2019/2020. Individuazione di un soggetto gestore

1. Descrizione del progetto

Il Comune di Chiusano in qualità di capofila di una rete di comuni del territorio di cui fanno parte i Comuni di Cortandone, Castellero, Monale, Settime, ha partecipato nell'anno 2017 alla procedura concorsuale di prosecuzione del progetto S.P.R.A.R (Decreto del Ministero dell'interno *Procedure per la variazione del servizio di accoglienza integrata SPRAR*, ex art. 22, comma 5, delle Linee guida allegate al D.M. 10 agosto 2016).

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, con nota pubblicata su

<http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/pubblicato-decreto-assegnazione-delle-risorse-finanziamento-nuovi-proget-0> del 28/12/2017, comunica l'approvazione della richiesta di prosecuzione.

A tale fine il Comune di Chiusano, in qualità di Capofila della rete territoriale indicata, partecipa alla procedura per la prosecuzione del progetto "AGAPE", di seguito denominato "Progetto", riservato ai Rifugiati e/o Richiedenti asilo e donne richiedenti asilo titolari protezione internazionale vittime di tratta, appartenenti alla categoria "ordinari", per n. 45 posti, presentato dal Comune di Chiusano d'Asti per il biennio 2019/2020 assegnando un finanziamento complessivo annuo di 707.096,27 € così suddiviso: cofinanziamento annuale di 35849,78 € e contributo richiesto annuale di 671.246,49 €.

Si specifica che i 45 posti riservati all'accoglienza di Rifugiati e/o Richiedenti asilo e donne richiedenti asilo titolari protezione internazionale vittime di tratta, appartenenti alla categoria "ordinari" sono di seguito suddivisi per territorio:

COMUNE	POSTI SPRAR
Chiusano	5
Cortandone	11
Castellero	6
Monale	6
Settime	17
Posti Totali	45

2. Descrizione del servizio

Il progetto è finalizzato all'accoglienza di n. 45 Richiedenti asilo e Titolari di protezione internazionale e donne richiedenti asilo titolari protezione internazionale vittime di tratta; gli stessi saranno ospitati in strutture alloggiative private situate sul territorio dei Comuni sopra indicati, secondo le quantità e le localizzazioni specificate all'articolo 1.

Il soggetto attuatore dovrà indicare nella domanda di partecipazione le singole unità abitative destinate alla realizzazione del progetto nelle quantità e località in precedenza specificate. Il progetto è destinato alle seguenti categorie di beneficiari: singoli, uomini o donne; nuclei familiari con o senza figli e donne richiedenti asilo titolari protezione internazionale vittime di tratta.

Le tipologie dei soggetti accoglibili saranno meglio esplicitate nel progetto offerto, ferma restando la necessaria flessibilità per quanto potrà essere richiesto dagli Organismi statali competenti.

Lo S.P.R.A.R. ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei Richiedenti/Titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti. Lo S.P.R.A.R. offre un'accoglienza integrata tra gli interventi materiali di base (vitto e alloggio) e i servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale. L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti che, obbligatoriamente, devono essere operativi ad avvio del progetto.

I servizi minimi consistono in:

a) accoglienza materiale, che si esplica nelle seguenti azioni:

- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone allocate;

- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;

- erogare *pocket money* secondo le modalità stabilite dal *Manuale Unico di rendicontazione* (versione aggiornata al maggio 2018) e dal *Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria* (agosto 2018);

- rispettare la normativa specifica in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare.

b) mediazione linguistico culturale che si esplica nelle seguenti azioni:

- facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato), che culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

c) orientamento e accesso ai servizi del territorio, che si esplica nelle seguenti azioni volte a:

- assicurare le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;

- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal *Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria* sopra richiamato;

- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;

- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorare la loro frequentazione;

- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

d) formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, che si esplica nelle seguenti azioni:

- predisporre strumenti di valorizzazione dei singoli *background* tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (*curriculum vitae*, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);

- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;

- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione superiore;

e) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo che si esplicita nelle seguenti azioni:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;

- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

f) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, che si esplica nelle seguenti azioni:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;

- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);

- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;

- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

g) orientamento e accompagnamento legale, che si esplica nelle seguenti azioni:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;

- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;

- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

h) tutela psico-socio-sanitaria, che si esplica nelle seguenti azioni:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;

- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- nello specifico per donne con figli (madri singole e non) garantire l'attivazione percorsi con tema centrale la relazione madre-bambino (genitorialità) e costruire una solida rete attorno a tali persone con enti / professionisti presenti sul territorio quali es. Consultorio ecc....;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

i) collaborazione con il Comune Capofila nella fase eventuale di rimodulazione progettuale;

g) gestione della banca dati e gestione amministrativa del progetto, da effettuarsi in relazione alle normative ministeriali in diretta collaborazione e rapporto con il Comune Capofila e gli enti *partner*;

l) rapporto con i soggetti *partner* o collaboranti nel complesso delle azioni progettuali.

Al fine di assicurare le predette attività, tra il Comune Chiusano d'Asti e il soggetto attuatore sarà stipulata apposita convenzione per disciplinare le quote di finanziamento e cofinanziamento a carico delle Parti, nonché la misura della percezione dei finanziamenti tra le stesse.

3. Durata del servizio

La durata del servizio decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà termine al 31 dicembre 2020.

Il progetto potrà essere rinnovato o prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell'Interno.

Alla scadenza il soggetto attuatore è tenuto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Amministrazione per il periodo necessario a predisporre la nuova procedura per la scelta del *partner*, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

4. Risorse del progetto

Il valore complessivo presunto del progetto su base **biennale** è riferito al numero di posti presunto di 45 unità distribuite nei Comuni aderenti al progetto così come indicato nel punto 1 del presente Capitolato.

Tale importo si intende comprensivo del cofinanziamento non inferiore al 5% previsto dal Piano nazionale, delle spese del revisore contabile di cui all'articolo 25, comma 2, del D.M. 10 agosto 2016, delle spese dirette sostenute dal Comune di Chiusano d'Asti e delle spese da destinare alla gestione della parte amministrativa e del contributo a favore dell'ANAC per l'espletamento della procedura in oggetto.

Le spese di cui al periodo precedente saranno trattenute pertanto direttamente dal Comune di Chiusano d'Asti e non entreranno nel circuito erogativo dei servizi a favore dei destinatari finali.

In fase di realizzazione del progetto sarà corrisposto all'aggiudicatario l'importo relativo alle attività effettivamente erogate e debitamente rendicontate secondo le modalità richieste dal Ministero dell'Interno e comunque in misura non superiore all'importo massimo finanziato.

5. Garanzia provvisoria e definitiva

Per partecipare alla procedura concorsuale in oggetto l'offerente deve versare la garanzia per la partecipazione di cui all'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 '*Codice dei contratti pubblici*' [di seguito '*Codice*'].

Dopo l'aggiudicazione il soggetto attuatore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del *Codice* per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

6. Elezione di domicilio

Il soggetto attuatore deve indicare l'indirizzo pec al quale l'Amministrazione effettuerà in via esclusiva le notificazioni relative al contratto in oggetto, che saranno perfezionate senza necessità di notifica ad altro indirizzo.

7. Coordinatore del progetto

Il soggetto attuatore deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del Coordinatore del progetto che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

8. Osservanza di leggi e regolamenti

Il soggetto attuatore deve osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i provvedimenti che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Il soggetto attuatore è tenuto a ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia contrattuale, di sicurezza e di quant'altro possa interessare la presente prestazione, nonché di quelle emanate nel periodo di validità del presente Capitolato.

Il soggetto attuatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio in base alle norme vigenti in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa o erariale, restando in tali casi a suo esclusivo carico il relativo risarcimento dei danni, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune e salvi gli interventi di società assicuratrici.

RAPPORTI FRA SOGGETTO ATTUATORE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

9. Vigilanza e controlli

L'Amministrazione comunale nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto stipulato tra il soggetto attuatore e il Comune capofila, cui spetterà la vigilanza e il controllo del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore, mediante verifica dell'organizzazione e dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto deve indicare al Coordinatore del progetto modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

Il soggetto attuatore è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria collaborazione, consentendo il libero accesso alle strutture e disponendo che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venga richiesta dal Direttore dell'esecuzione.

10. Garanzie e responsabilità

Il soggetto attuatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale, in conformità alla normativa vigente, del personale impiegato, dei danni causati a personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono a carico del soggetto attuatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

Il soggetto attuatore deve stipulare, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, apposita copertura assicurativa ovvero presentare polizza assicurativa in corso di validità, a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento del servizio affidato. Tale copertura non può essere inferiore al massimale di € 1.000.000,00.

La polizza dovrà specificare che tra i soggetti assicurati sono compresi gli utenti del servizio e i terzi e dovrà coprire l'intero periodo del servizio affidato.

Il soggetto attuatore dovrà presentare all'Amministrazione comunale copia della polizza e, a ogni scadenza annuale della stessa, la dichiarazione della compagnia assicuratrice circa il regolare pagamento del premio.

Il soggetto attuatore deve sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del soggetto attuatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

11. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, anche per causa di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero del personale, il Comune capofila avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del soggetto attuatore e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

12. Personale impiegato nel servizio

Per l'esecuzione del servizio il soggetto attuatore deve impiegare, all'interno del gruppo di lavoro, i profili professionali indicati nel progetto gestionale allegato all'offerta, nominando il Coordinatore del progetto responsabile della conduzione dei servizi.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa una o più professionalità, dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita.

Sarà cura del soggetto attuatore indicare i soggetti che saranno concretamente adibiti allo svolgimento del servizio. Tutte le spese di personale, ad eccezione del personale impiegato dal Comune, sono a carico del soggetto attuatore. Dell'operato del proprio personale sarà totalmente responsabile il soggetto attuatore, ad eccezione dei comportamenti dolosi.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'Amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

13. Assenze e sostituzione del personale

In caso di assenze del personale per malattia, ferie o permesso, il soggetto attuatore dovrà garantire in ogni caso la continuità del servizio alle condizioni previste dal presente capitolato.

Il soggetto attuatore dovrà limitare ove possibile l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo previsto dal presente affidamento.

14. Osservanza delle norme del C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

Il soggetto attuatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo. Il soggetto attuatore è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del C.C.N.L. sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, ovvero, in caso di loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano il soggetto attuatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il soggetto attuatore è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

15. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

Il soggetto attuatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

Il soggetto attuatore dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e beni atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Il soggetto attuatore dovrà comunicare al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

16. Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato con atto pubblico informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico del soggetto attuatore.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico del soggetto attuatore le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del *Codice*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lett. d) del *Codice*.

17. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo del servizio è stabilito in euro 1.414.192,54 (IVA esclusa) suddiviso in due annualità 2019 e 2020. L'appalto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza in quanto non è prevista l'esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità dei Comuni in cui viene svolto il servizio.

Detto importo potrà essere ridotto in conseguenza di revoche anche parziali del finanziamento concesso dallo Stato.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di verifica con esito positivo, il Direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta dal Comune di Chiusano al soggetto attuatore, in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 *Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180*.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore in materia di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva — D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari.

Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

18. Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del *Codice*.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o una piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il soggetto attuatore deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal *Codice* in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del *Codice*.

Il soggetto attuatore deve sostituire i subappaltatori per i quali sia stata accertata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del *Codice*.

Il soggetto attuatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

19. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del *Codice*.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod.civ. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano in tutto o in parte il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;

- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O..

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di 30 giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'affidataria del servizio dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

20. Revoca del contratto

L'affidamento del servizio può essere revocato per esigenze di pubblico interesse.

In questo caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'art. 24 del Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

21. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del *Codice* ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni proposte dall'aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del *Codice*, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può far proseguire il servizio da altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del *Codice*, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

22. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverranno nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del *Codice*.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21-*sexies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico-economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 giorni dalla richiesta di una parte; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato dalla stazione appaltante all'affidatario dell'appalto - per le ipotesi previste al dovrebbe essere lettera a) - e dalla parte che vi abbia interesse - per l'ipotesi prevista al dovrebbe essere lettera b) - con preavviso di almeno trenta giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod.civ..

Il recesso di cui al (al limite è comma 3), lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

23. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato.

24. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

25. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. *Attuazione dell'articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*.

26. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'art. 106 del *Codice*.

28. Riferimenti normativi

Per quante non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

29. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 "G.D.P.R." si comunica che:- titolare del trattamento è il Comune di Chiusano d'Asti, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati;

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura di gara in oggetto.
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico;
- i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea;
- i diritti dell'interessato, esercitabili inviando una mail o lettera raccomandata al Comune di Chiusano d'Asti sono quelli previsti agli articoli dal 15 al 22 del GDPR:
 - a) diritto di chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
 - b) diritto di ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e – quando possibile – il periodo di conservazione;
 - c) diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 - d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento;
 - e) diritto di ottenere la portabilità dei dati, ossia ricevere i dati dal Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad altro Titolare del trattamento senza impedimenti;
 - f) diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 - g) diritto di opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
 - h) diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - i) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - j) diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

30. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

31. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

Il soggetto attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare si impegna a comunicare al Comune capofila, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto.

A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Qualora il soggetto attuatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte del soggetto attuatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

32. Obblighi in tema di *Legge Anticorruzione*

In sede di sottoscrizione del contratto il soggetto attuatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Chiusano d'Asti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

33. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il Responsabile unico del procedimento è la dottoressa Marisa Varvello, telefono 0141901536, email: comune.chiusanodasti@comunedichiusano.it